



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 120/2026/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario relatore
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

nella Camera di consiglio del 29 settembre 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e ss. mm.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 7 gennaio 2026, n. 1;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2025/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione 2024 e i relativi questionari;

Vista la Deliberazione n. 5/2026/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2026;

Vista la relazione-questionario sul rendiconto 2024 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Desana (VC)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta istruttoria formulata dal Magistrato Istruttore con nota prot. n. 0002427 del 03 aprile 2026 con riferimento al suddetto rendiconto e la risposta trasmessa dall'Amministrazione comunale con nota prot. ConTe n. 0002545 del 08 aprile 2026;

Vista la richiesta di deferimento al Collegio del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 54 del 25 settembre 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Massimiliano CARNIA;

Premessa – contesto normativo

Gli artt. 148-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel) e 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, attribuiscono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di esaminare i bilanci e i rendiconti degli enti locali, allo scopo di evitare o attenuare il rischio della compromissione degli equilibri di bilancio e così di garantire l'unità economica della Repubblica e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dall'appartenenza all'Unione europea (Corte Cost., sent. n. 60/2013).

Nell'ambito di tali controlli, l'accertamento di "squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria", nonché di "gravi irregolarità in grado di pregiudicare, anche in prospettiva" gli equilibri di bilancio, obbliga l'ente ad adottare idonee misure correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento. In difetto, "è

preclusa l'attuazione dei programmi di spesa" per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insostenibilità finanziaria (art. 148-bis Tuel).

In ogni caso, e quindi anche in mancanza di ricorso alle citate misure, l'ente locale è tenuto a tenere conto di tutti i rilievi formulati da questa Corte nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria su bilanci, e ad adottare conseguenti misure, come desumibile, in via generale, dall'art. 3, comma 6, della l. n. 20/1994.

All'esito dell'attività istruttoria e nel contraddittorio con l'Amministrazione interessata, la Sezione regionale si esprime sulle sole questioni espressamente indicate nella pronuncia, oggetto di deferimento al Collegio da parte del Magistrato istruttore, che sono ritenute rilevanti ai fini dell'obiettivo di assicurare, nel tempo, il rispetto degli equilibri di bilancio. L'assenza di rilievi su altri profili non può quindi essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet dell'ente è obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Considerato in fatto e in diritto

Il Comune di Desana (VC), ente compreso nella provincia di Vercelli con una popolazione di 1.103 residenti (fonte: Istat, 2026), ha approvato il rendiconto dell'esercizio 2024 con delibera consiliare n. 3 del 28 aprile 2025. Il questionario a consuntivo e la relazione al rendiconto predisposte dall'Organo di revisione sono pervenute alla Sezione il 15 ottobre 2025.

L'analisi istruttoria ha rilevato alcune criticità contabili concernenti i seguenti profili:

- mancato rispetto degli equilibri di bilancio di parte corrente, con valori negativi del risultato di competenza e dell'equilibrio di bilancio (O1 e O2);
- mancata movimentazione della cassa vincolata;
- costante e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria
- ridotta capacità di riscossione dei crediti in conto residui di cui al Titolo 3;
- errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al risultato di amministrazione del rendiconto d'esercizio 2024;
- mancata pubblicazione dei dati di tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2024 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.

Alla luce dei riscontri forniti dall'Ente, le risposte fornite hanno confermato le sopradescritte irregolarità. Per tali ragioni, all'esito dell'istruttoria il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno richiedere il deferimento al Collegio delle seguenti questioni.

1. Mancato rispetto degli equilibri di parte corrente (O1, O2)

Dall'analisi dei dati BDAP, come di seguito indicati, è emerso il mancato rispetto degli equilibri di parte corrente, con valori negativi del risultato di competenza e dell'equilibrio di bilancio (O1 e O2):

Equilibrio economico-finanziario	Competenza (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)
O1) Risultato di competenza di parte corrente	- 1.225,63
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	1.800,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	-
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	- 3.025,63
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	- 37.542,56
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente	34.516,93

Fonte BDAP

In sede istruttoria l'Ente ha riscontrato di aver preso atto di tale indicazione, segnalando *"anticipatamente che il Rendiconto 2025 riporta una situazione positiva di entrambi i saldi"*.

Pur prendendo atto del rilievo fornito, la Sezione non può non rilevare un'inefficiente gestione degli equilibri di parte corrente (rispettivamente voce O1) pari ad euro -1.225,63 e voce O2) pari ad euro -3.025,63).

A fronte di tale situazione si raccomanda pertanto all'Ente di assumere, nei futuri esercizi finanziari, le opportune misure e azioni a presidio di un equilibrio economico durevole fra le entrate e le spese di parte corrente, in ossequio altresì al disposto di cui all'articolo 162, comma 6, del Tuel, *"che stabilisce come la gestione corrente debba essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge"*. (cfr. Sezione regionale di controllo Lombardia, delib. n. 92/2023/PRSP).

2. Mancata movimentazione della cassa vincolata

L'Organo di revisione ha compilato nel questionario la tabella della consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio come di seguito indicato:

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - CASSA			
Flussi e risultato di cassa			
1. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio			
	2022	2023	2024
Fondo cassa complessivo al 31.12	81.551,48 €	30.732,49 €	153.595,29 €
di cui cassa vincolata	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria

2. Sono state attivate anticipazioni di tesoreria nel corso del 2024?

In caso di risposta affermativa

2.1. indicare gli estremi della deliberazione adottata dalla Giunta ai sensi dell'art. 222 Tuel:

n. del

2.2. le anticipazioni giornaliere concesse e i relativi rimborsi sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 7 dell'Entrata e al titolo 5 della Spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2, punto 3.26?

3. Sono state destinate entrate vincolate a spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 Tuel nel corso del 2024?

3.1. In caso di risposta affermativa, gli utilizzi in termini di cassa e i relativi reintegri sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 9 dell'entrata e al titolo 7 della spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2, punto 10.2?

Si è pertanto richiesto all'Organo di revisione di precisare le motivazioni per cui l'Ente presenti nel triennio un importo di cassa vincolata pari a zero, anche in relazione a quanto comunicato nella Relazione sullo schema di rendiconto 2024, nella quale veniva precisato che l'Ente ha provveduto a determinare correttamente la giacenza vincolata di cassa al 31/12/2024.

Sul punto l'Ente ha riscontrato che: *"...le entrate a destinazione vincolata sono state oggetto di tempestivo utilizzo nel corso degli esercizi, con sostanziale allineamento tra le fasi di riscossione e di pagamento, non determinando la formazione di giacenze vincolate alla data di chiusura."*

Preso atto della risposta fornita, la Sezione ritiene tuttavia importante richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di una rigorosa applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione della cassa vincolata, ed in particolare degli artt. 180 comma 3, lettera d), 185, comma 2, lettera i) e 187, comma 3-ter del TUEL (come da ultimo modificati dal D.L. n. 60/2024 convertito con modificazioni con legge n. 95/2024), ai sensi dei quali resta confermato il vincolo (di competenza e di cassa) per le entrate derivanti da trasferimenti e da prestiti, oltre che dei principi contabili di cui al paragrafo 10.1 e seg. dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, considerati i riflessi che tale gestione assume sulla corretta rappresentazione della situazione finanziaria dell'Ente e sulla salvaguardia degli equilibri.

La corretta destinazione e l'utilizzo delle entrate vincolate non solo rispondono a precisi vincoli normativi, ma contribuiscono anche all'efficace pianificazione e realizzazione di

interventi prioritari e strategici. Un approccio attento e conforme alle disposizioni legali è essenziale per garantire la sostenibilità finanziaria e il perseguimento degli obiettivi amministrativi degli enti locali, assicurando al contempo la trasparenza e l'efficienza nella gestione delle risorse finanziarie a disposizione (cfr. Sezione regionale di controllo Abruzzo, delib. n. 189/2025/PRSE). Pertanto, si raccomanda all'Ente il monitoraggio della cassa vincolata, sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese di carattere generale. Sul punto non pare inutile rinviare ai chiarimenti resi in materia dalle deliberazioni della Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 31/SEZAUT/2015/INPR - con la quale sono state approvate le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate - e la più recente n. 17/SEZAUT/2023/QMIG - in materia di estensione alla gestione di cassa dei vincoli di destinazione posti dalla legge con riferimento ad alcune particolari fattispecie.

3. Continuo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria

Come evidenziato dalla tabella che segue l'anticipazione di tesoreria è stata movimentata per complessivi euro 1.417.943,41, utilizzata per importi medi giornalieri in incremento, passando dai 2.144,92 euro dell'annualità 2022 fino ai 4.906,38 euro dell'annualità 2024, ma per un numero di giorni decrescente da 305 (anno 2022) a 289 giorni (anno 2024).

Da SIOPE si è inoltre potuto rilevare che l'Ente, anche nell'esercizio 2025, ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Compilare la seguente tabella

Utilizzo delle anticipazioni di tesoreria nell'ultimo triennio	2022	2023	2024
Importo dell'anticipazione complessivamente concedibile ai sensi dell'art. 222 del Tuel	350.000,00 €	450.000,00 €	400.000,00 €
Somma delle entrate da anticipazioni di tesoreria (Titolo 7, tipologia 100)	654.201,26 €	1.137.832,19 €	1.417.943,41 €
Somma delle uscite per chiusura anticipazioni di tesoreria (Missione 60 - Programma 01 - Titolo 5)	654.201,26 €	1.137.832,19 €	1.417.943,41 €
Importo anticipazione non restituita al 31/12 ^(*)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	305,00	344,00	289,00
Importo medio della anticipazione giornaliera utilizzata (calcolo automatico dato da sommatoria anticipazioni concesse/giorni di utilizzo)	2.144,92 €	3.307,65 €	4.906,38 €
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	2.075,36 €	7.800,27 €	12.886,57 €
*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo al titolo V spesa			
Destinazione incassi vincolati a spese correnti (art. 195 co. 2 Tuel)	2022	2023	2024
Somma ordini di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti U.7.01.99.06.001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Somma reversali di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa E.9.01.99.06.001	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reintegro incassi vincolati	2022	2023	2024
Somma ordini di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti U.7.01.99.06.002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Somma reversali di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa E.9.01.99.06.002	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilizzo entrate vincolate	2022	2023	2024
Giorni di utilizzo delle entrate vincolate	0,00	0,00	0,00
Importo medio giornaliero dei fondi vincolati utilizzati (calcolo automatico dato da sommatoria U.7.01.99.06.001/giorni di utilizzo)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Importo dei fondi vincolati non reintegrati al 31/12 (somme da incassare su E.9.01.99.06.002)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Alla luce di ciò si è pertanto richiesto all'Ente di relazionare in maniera dettagliata sulle ragioni che hanno portato ad un costante e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, invitandolo a precisare le azioni attuate volte al superamento delle criticità di cassa.

Sul punto è stato riferito che: *"L'Ente è stato assegnatario di un bando PNRR da € 2.822.000,00 destinati ad una profonda ristrutturazione dell'edificio scolastico comunale con la messa in sicurezza, restauro ed efficientamento dell'edificio stesso. A seguito dei lavori iniziati nel 2024, oggi in fase di ultimazione alla fine di aprile 2026, si è creata una disparità tra i pagamenti dovuti a seguito dei Sal e gli incassi attesi da parte dello Stato che ha portato ad un continuo utilizzo dell'anticipazione di cassa che ha costretto l'Ente ad appoggiarsi alla CDP, verso la fine del 2024....."*

Quanto riferito non risulta del tutto coerente con i dati riepilogativi dei Residui attivi al 31/12/2024 relativi al progetto PNRR CUP B16C18000240002 valorizzato su Regis per complessivi euro 2.822.223,51 riguardanti il progetto menzionato (PNRR M4C1I3.3 - Adeguamento sismico, impiantistico, riqualificazione energetica e restauro conservativo scuola dell'infanzia...), in quanto da essi si evince che l'Ente, nel corso dell'annualità 2024, ha ricevuto trasferimenti dallo Stato sia sulle somme a residuo dell'anno 2023 che per la competenza 2024, registrando riscossioni complessive per euro 396.685,00 e minori entrate per euro 214.599,98 mentre i residui da riscuotere risulterebbero a fine anno soltanto euro 170.372,52 (cfr tabella che segue):

Esercizio 2024		ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA			
		ACCERTAMENTI + MAGGIORI ENTRATE	REVERSALI E SUB	MINORI ENTRATE	RESIDUO RISULTANTE
Codice 4.0200	4.053 / 4.053 / 1	PNRR - M4 C1 I 3.3 - Adeguamento sismico, impiantistico, riqualificazione energetica e restauro conservativo scuola dell'infanzia e primaria CUP B16C18000240002			
Residui anno	2023	46.657,50	46.657,50	0,00	0,00
Residui anno	2024	735.000,00	350.027,50	214.599,98	170.372,52
TOTALI VOCE BIL.	4.053 / 4.053 / 1	781.657,50	396.685,00	214.599,98	170.372,52

Nonostante ciò, l'Ente ha continuato a fare ricorso all'anticipazione di tesoreria come nelle annualità precedenti ed anche nell'annualità 2025 come rilevato da BDAP.

Sul punto la Sezione ritiene utile richiamare l'attenzione dell'Ente sui presupposti e sui limiti

che l'ordinamento riconnette a tale istituto, disciplinato dall'art. 222 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL). L'anticipazione di tesoreria costituisce, infatti, uno strumento di finanziamento a breve termine finalizzato esclusivamente a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità derivanti da disallineamenti temporali tra l'acquisizione delle entrate e l'effettuazione dei pagamenti. Essa assume, pertanto, carattere eccezionale e fisiologicamente limitato nel tempo, essendo destinata a sopperire a contingenti carenze di cassa e non già a sostenere strutturalmente l'equilibrio finanziario dell'ente.

La persistente e reiterata utilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, specie ove protratta per differenti annualità e accompagnata da importi elevati o in costante crescita, rappresenta invece un indice sintomatico di possibili criticità nella gestione finanziaria dell'ente. In tali ipotesi, il ricorso allo strumento non appare più riconducibile a un mero disallineamento temporale tra flussi in entrata e flussi in uscita, ma può evidenziare difficoltà strutturali nel conseguimento degli equilibri di bilancio e, segnatamente, latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere.

Nei casi di maggiore gravità, il protratto utilizzo dell'anticipazione potrebbe persino dissimulare forme di finanziamento aventi natura sostanzialmente diversa da quella consentita dalla disciplina di legge, determinando effetti assimilabili a un indebitamento di medio-lungo periodo destinato a finanziare spese diverse da quelle di investimento. Tale situazione si porrebbe in potenziale contrasto con i principi sanciti dall'art. 119 della Costituzione, il quale consente il ricorso all'indebitamento esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento.

La rilevanza del fenomeno trova conferma anche nella disciplina di cui all'art. 148, commi 2 e 3, del TUEL, che annovera il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria tra gli indicatori suscettibili di evidenziare situazioni di squilibrio finanziario. Al ricorrere di tali condizioni, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono promuovere l'attivazione delle verifiche previste dall'ordinamento in ordine alla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Alla luce delle considerazioni svolte, la Sezione non può esimersi dall'accertare il continuo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria, raccomandando all'ente di monitorare costantemente l'andamento della gestione di cassa e di adottare misure organizzative e finanziarie necessarie a contenere il ricorso all'anticipazione entro limiti compatibili con la sua natura eccezionale e temporanea, esaminando altresì cause sottostanti ad eventuali tensioni di liquidità al fine di prevenire il consolidarsi di situazioni di squilibrio strutturale. (cfr. Sez. Reg. Contr. Lombardia delib. n. 32/2021/PRSP; Sez. Reg. Contr. Liguria delib. n.

4. Ridotta capacità di riscossione dei crediti in conto residui di cui ai Titoli 3

Rilevata una bassa capacità di riscossione in conto residui delle entrate relative ai Titoli 3 (pari rispettivamente al 16,99%), si è richiesto all'Ente di relazionare in maniera dettagliata sulle cause che hanno determinato una simile situazione.

Sul punto l'Ente ha riferito di aver "provveduto ad attuare controlli mirati riguardo al recupero crediti relativamente a incassi di Tari e Imu che hanno comportato fermi macchina, pignoramenti del quinto dello stipendio o dei beni. Questi controlli hanno determinato un incasso nel 2025 di €100.000,00 in più rispetto all'anno 2024. La crisi economica ha fatto sì che molte persone non riescano ad arrivare a pagare le bollette dovute".

L'Ente si è pertanto limitato a relazionare in ordine a talune entrate tributarie del Titolo 1 senza nulla specificare sulle entrate del Titolo 3.

Dalla disamina dei dati si evidenziano infatti rilevanti difficoltà dell'Ente nella riscossione a residuo del Titolo 3, presentando tale voce una percentuale di riscossione pari solamente al 16,99%, abbondantemente al di sotto della soglia di adeguatezza generalmente ritenuta accettabile ai fini di una sana gestione finanziaria.

La Sezione evidenzia pertanto l'esigenza che l'ente manifesti particolare cura nella gestione delle entrate proprie, in quanto la loro riscossione incide sia sull'effettiva disponibilità di cassa sia sullo smaltimento dei residui attivi (cfr. Sezione Regionale di Controllo Emilia-Romagna n. 63/2026/PRSE; Corte cost. sent. n. 6/2017). In altri termini, una scarsa capacità di riscossione, comportando il persistente accumulo di crediti di dubbia esigibilità in conto residui ed incidendo sull'effettiva disponibilità di cassa delle entrate previste per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, impatta negativamente sugli equilibri finanziari di bilancio e sulla veridicità delle risultanze contabili (cfr. Corte cost. sent. n. 4/2020).

Sulla base di tali rilievi si raccomanda pertanto all'ente di adottare, con urgenza, misure organizzative e gestionali idonee a rafforzare la capacità di riscossione, con particolare riguardo ai crediti di cui al Titolo 3 iscritti in conto residui, al fine di migliorarne il grado di esigibilità e di assicurare una più corretta rappresentazione della situazione finanziaria. In particolare, si invita l'Ente a: implementare procedure strutturate e tempestive di recupero, anche mediante il potenziamento dell'attività di sollecito e l'eventuale ricorso a strumenti esterni di riscossione; rafforzare il monitoraggio continuo dei tempi di incasso e degli scostamenti rispetto alle previsioni; assicurare il costante aggiornamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in coerenza con l'andamento effettivo delle riscossioni.

5. Erronea determinazione FCDE

Da quanto comunicato in BDAP si è potuto rilevare che i residui del Titolo 1 e del Titolo 3 presentano a fine esercizio rispettivamente i seguenti importi: euro 297.943,93 ed euro 24.560,58. Da un calcolo teorico effettuato tenendo conto della media delle riscossioni dei Titoli 1 e 3 in conformità ai principi contabili di cui al par. 3.3 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, risulterebbe un importo del FCDE pari ad euro 172.793,10, rispetto ad euro 147.726,01 determinato dall'Ente:

RESIDUI / INCASSI	RENDICONTO 2024				Residui 2024	2024 FCDE	
	2020	2021	2022	2023	2024 % accant.		
titolo I residui	358.363,40	303.197,08	272.544,40	282.488,01	319.457,60		
titolo I incassi	192.718,45	128.988,67	148.743,88	115.951,48	139.772,37		
%	53,78%	42,54%	54,58%	41,05%	43,75%	52,86%	157.495,68
					Media semplice	47,14%	
titolo III residui	26.767,58	15.516,29	50.583,58	1.942,69	7.977,14		
titolo III incassi	20.165,13	8.763,22	20.120,89	0,00	1.355,20		
%	75,33%	56,48%	39,78%	0,00%	18,96%	62,28%	15.297,42
					Media semplice	37,72%	
						Totale FCDE	172.793,10

Si è pertanto richiesto all'Ente di precisare secondo quali metodologie di calcolo sia stato determinato il FCDE, indicando le eventuali entrate escluse da tale conteggio.

A riguardo l'Ente ha riferito che: *"Nel 2024 si palesava la possibilità di incassare entro la fine dell'anno, relativamente ad al fallimento della Ditta "Accatto", circa €100.000,00 in relazione ad un mancato pagamento da parte della ditta di bollette Imu e Tari. Su richiesta dell'Ente il curatore ha comunicato che verosimilmente si sarebbero potuti effettivamente incassare entro fine anno circa € 40.000,00 sull'Imu come creditori privilegiati sui beni all'asta, come peraltro poi verificatosi. Da quanto risulta nella media degli anni, come da prospetti a ns. mani, tale importo avrebbe dovuto essere 156.168,70 €, al lordo degli incassi di 40 mila del fallimento. In considerazione di tali valutazioni si è ritenuto congruo ridurre il FCDE al valore indicato nel rendiconto."*

Dal riscontro istruttorio fornito non risulta che l'Ente abbia specificato secondo quali metodologie di calcolo abbia proceduto a determinare il FCDE. Sul punto la Sezione rammenta all'Ente che l'errata determinazione a consuntivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta una grave irregolarità contabile, fortemente incidente sugli equilibri di bilancio dell'Ente, dal momento che l'accantonamento in questione, essendo una posta negativa del risultato di amministrazione, può portare alla determinazione di un minore avanzo, all'emersione di un disavanzo o all'aggravamento dello stesso. Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione che deve essere corretto, ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti al fine di adeguare il risultato di amministrazione accertato alla situazione finanziaria effettiva. Un'errata applicazione del metodo di calcolo dell'FCDE potrebbe dar luogo, come nel caso sottoposto all'attenzione del Collegio, ad una sottostima dello stesso, rendendo "disponibile"

un risultato di amministrazione maggiore rispetto a quello corrispondente all'effettiva situazione finanziaria dell'ente locale. Ad evidenziare l'importanza di un congruo accantonamento è la stessa ratio dell'FCDE, che mira ad impedire il finanziamento di spese esigibili con entrate di dubbia e difficile riscossione. Non a caso la stessa Sezione delle Autonomie ha correttamente rilevato che il FCDE costituisce "uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione. La previsione di detta posta deve essere congrua per due ragioni: da un lato affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario" (cfr. SEZAUT/9/2016/INPR).

Una simile situazione potrebbe comportare a carico dell'Ente l'esigenza di rideterminare l'importo del FCDE e rettificare il prospetto del risultato di amministrazione, previa verifica della congruità del fondo da effettuarsi in conformità ai criteri indicati nel par. 3.3 e nell'esempio n. 5 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011. Ciò soprattutto allorché l'operazione comporti, come nel caso di specie, la determinazione di una parte disponibile negativa e si generi disavanzo (cfr art. 188 Tuel). La Sezione ritiene pertanto non sufficiente limitarsi ad accertare l'errata determinazione del FCDE, derivando dalla differenza (euro 25.067,09) fra importo teorico calcolato in conformità ai principi contabili (euro 172.793,10) e importo calcolato dall'Ente (euro 124.384,78) una parte disponibile negativa (- 24.014,28).

Sulle base di tali rilievi la Sezione raccomanda pertanto all'Ente di conformarsi all'osservanza della disciplina prevista dal principio contabile di cui al par. 3.3 e di cui all'esempio 5 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 ai fini di una corretta determinazione a consuntivo del FCDE nei prossimi esercizi finanziari.

6. Spese per il personale

L'Organo di revisione ha comunicato nel questionario che l'Ente ha effettuato assunzioni nel 2024:

1. L'ente ha effettuato assunzioni nel 2024?

Sì

(N.B.: si aprono le domande fino alla 1.6)

In caso di risposta

affermativa:

1.1 Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in termini di sostenibilità finanziaria del piano dei fabbisogni è stato asseverato dall'organo di revisione (co. 2, art. 33, d.l. n. 4/2019)?

Sì

1.2 La spesa per il personale risultante dal rendiconto 2024, calcolata* ai sensi dell'art. 1, co. 557 e co. 562, legge n. 296/2006, è stata contenuta, rispettivamente, nel valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2013 o nel valore dell'anno 2008 (enti con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti)?

Sì

(*) N.B.: l'art. 57, co. 3-septies del d.l. n. 104/2020 consente di escludere dal calcolo le spese eterofinanziate e le corrispondenti entrate. L'art. 3, comma 4-ter, del d.l. n. 36/2022 consente di escludere dal calcolo gli arretrati del rinnovo contrattuale 2019-2021.

1.3 Indicare il rapporto percentuale conseguito tra la spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato al netto dell'IRAP e la media delle entrate correnti relative ai primi 3 titoli del bilancio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del decreto 17 marzo 2020 per i Comuni e del decreto 11 gennaio 2022, per le Province:

18.90%

1.4 Le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nell'esercizio 2024, dagli enti che si collocano al di sotto del valore soglia della fascia demografica di appartenenza previsto dall'art. 4 del decreto 17 marzo 2020, per i comuni e del decreto 11 gennaio 2022 per le province, sono state contenute nei limiti delle percentuali di incremento sulla spesa di riferimento (2018 per i comuni; 2019 per le province) prevista dall'art. 5 dei decreti citati?

Sì

1.4.1 In caso di risposta affermativa, indicare la percentuale di incremento nell'esercizio 2024 sulla spesa di riferimento:

0.01%

1.4.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.5 L'ente ha superato il valore soglia massimo per fascia demografica?

No

2. In caso di assunzioni a tempo determinato, è stato rispettato il limite di spesa previsto dall'art. 9, co. 28, del d.l. n. 78/2010?

Non ricorre la fattispecie

2.1 In caso di assunzioni per l'attuazione di investimenti collegati al PNRR ai sensi dell'art. 31-bis, d.l. n. 152/2021, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, è stato asseverato l'equilibrio pluriennale di bilancio da parte dell'Organo interno di revisione?

3. Il fondo per il salario accessorio per il personale del comparto è stato regolarmente costituito nel corso del 2024?

Sì

4. L'organo di revisione ha certificato la compatibilità dei costi a norma dell'art. 40-bis, co. 1, d.lgs. n. 165/2001?

Sì

5. Il fondo per il salario accessorio per il personale dirigente è stato regolarmente costituito nel corso del 2024?

No

6. L'organo di revisione ha certificato la compatibilità dei costi a norma dell'art. 40-bis, co. 1, d.lgs. n. 165/2001?

No

Inoltre, dalla relazione dell'Organo di revisione allo schema di rendiconto risulta attestato il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 557, 557 quater, 562 della legge 296/2006. Tuttavia è allegata la seguente tabella dalla quale non risulta l'importo del limite:

	Media 2011/2013	
	2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2024
Spese macroaggregato 101		€ 146.353,15
Spese macroaggregato 103		€ 14.000,00
Irap macroaggregato 102		€ 9.522,29
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		€ 19.999,99
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ -	€ 189.875,43
(-) Componenti escluse (B)		
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ -	€ 189.875,43
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

Si è pertanto richiesto di precisare come sia stata effettuata tale verifica, in quanto la Relazione sopraindicata sullo schema di rendiconto 2024, non consentiva di verificare tale rispetto.

A riguardo l'Ente ha riferito che: *"sino alla fine del 2023 l'Ente contava due assunzioni, anziché quattro come negli anni precedenti. Il servizio finanziario è stato appaltato all'esterno dell'ente, come quello di cantonierato. Su richiesta della Prefettura si è dovuto riportare all'interno i servizi finanziario e cantonierato assumendo quindi personale e risparmiando le spese verso ditte esterne".*

Sul punto l'Ente non ha però fornito alcuna spiegazione sulle modalità di rispetto dei rigidi tetti di spesa legali sopraindicati (cfr art. 1 commi 557 e 562 D.Lgs. n. 296/2006).

Dall'esame della documentazione trasmessa dall'Ente non è infatti emersa un'adeguata illustrazione delle modalità attraverso le quali sarebbe stato verificato il rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale.

Il rispetto del limite di spesa non può infatti essere desunto dalla sola indicazione, contenuta nei documenti contabili, dell'importo complessivamente impegnato o pagato per il personale. È necessario che l'Ente esponga il procedimento di verifica seguito, indicando almeno il parametro temporale assunto a riferimento, l'aggregato di spesa considerato, le componenti incluse e quelle eventualmente escluse, nonché il risultato del raffronto tra la spesa rilevante e il limite normativo applicabile.

7. Mancata pubblicazione dei dati di tempestività dei pagamenti

Dal sito dell'Ente è stato rilevato l'indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2023, pari a 9,39 giorni, ma non è stato tuttavia possibile acquisire l'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'annualità 2024.

Si è pertanto richiesto all'Ente di pubblicare tale indicatore e di inoltrarlo, precisando altresì se ci siano stati dei ritardi nei pagamenti dell'esercizio 2024.

L'Ente ha riferito che: *"L'indicatore dei pagamenti 2024 è pari a -0,52, pertanto non ci sono ritardi nei pagamenti"* e che *"la pubblicazione è avvenuta in data 07/04/2026 per mera negligenza"*.

Da una verifica successiva condotta a seguito del riscontro istruttorio, si è tuttavia potuta constatare la mancata pubblicazione dei dati di tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2024: alla data del 21/09/2026 nel sito dell'Ente -Amministrazione Trasparente/Pagamenti dell'amministrazione/Indicatore di tempestività pagamenti/Indicatore di tempestività dei pagamenti/2024- risultano pubblicati solo il primo e secondo trimestre 2024.

La violazione accertata trova il suo fondamento giuridico negli articoli 4-bis, comma 2, e 33 del decreto legislativo n. 33/2013. Queste disposizioni configurano un sistema articolato di obblighi informativi che le amministrazioni pubbliche, individuate dall'articolo 1, comma 2, D.Lgs n. 165/2001, devono necessariamente rispettare.

L'articolo 4-bis, comma 2, stabilisce infatti che *"ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione 'Amministrazione trasparente', i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari"*. Parallelamente, l'articolo 33 impone la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, sia annuale che trimestrale, insieme all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici.

Quest'obbligo a carico delle amministrazioni si configura come strumento essenziale per l'attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. La pubblicazione dei documenti e dei dati della pubblica amministrazione assume, pertanto, una funzione di garanzia democratica, consentendo a chiunque di accedere alle informazioni indispensabili per conoscere concretamente l'operato degli organi pubblici anche al fine di contrastare cattiva amministrazione e corruzione (cfr Cons. Stato Sez. III, 06/03/2019, n. 1546, Cons. Stato Sez. VI, 25/06/2018, n. 3907, Cons. Stato Sez. VI Sent., 20/11/2013, n. 5515).

Il rilievo sostanziale attribuito dal legislatore alla trasparenza trova inoltre tutela attraverso un articolato sistema sanzionatorio. L'articolo 46 del decreto trasparenza individua, infatti, nella violazione degli obblighi di pubblicazione il presupposto di un'eventuale responsabilità dirigenziale, disciplinare, amministrativo-contabile a carico del dirigente-funziionario inadempiente. Tale responsabilità si configura come *"elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale"* e può comportare *"eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili"*. Inoltre, l'articolo 47 prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, consistenti nella *"decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza"*.

La mancata comunicazione dei dati di tempestività dei pagamenti impedisce, in definitiva, a cittadini, operatori economici e organi di controllo di effettuare quella valutazione critica dell'efficienza amministrativa che costituisce uno degli obiettivi primari della disciplina sulla trasparenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

ACCERTA

Per il Comune di Desana (VC), con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2024

- il mancato rispetto degli equilibri di parte corrente, con valori negativi del risultato di competenza e dell'equilibrio di bilancio (O1 e O2);
- la mancata movimentazione della cassa vincolata;
- il continuo e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- una ridotta capacità di riscossione dei crediti in conto residui di cui al Titolo 3;
- l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato al risultato di amministrazione del rendiconto d'esercizio 2024, con conseguente violazione dei principi contabili indicati in parte motiva ed inattendibilità della parte disponibile del risultato di amministrazione;
- la mancata pubblicazione dei dati di tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2024 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente;

DISPONE

che l'ente provveda:

- entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, a rettificare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2024 ed a verificare la determinazione del FCDE dell'esercizio 2025 secondo la corretta metodologia di calcolo di cui in parte motiva;
- ad adottare, in caso di disavanzo accertato per l'esercizio 2025 a seguito degli adempimenti di cui al punto precedente, apposita delibera consiliare per il ripiano del disavanzo ai sensi dell'art. 188 TUEL;
- entro i successivi dieci giorni, a comunicare a questa Sezione i provvedimenti di cui sopra;
- a pubblicare tempestivamente il dato annuale sulla tempestività dei pagamenti dell'esercizio 2024 nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno del proprio sito istituzionale;

RACCOMANDA

a) al Comune con riferimento ai futuri esercizi finanziari di:

- adottare misure ed azioni a presidio di un equilibrio economico durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio;

- conformarsi all'osservanza della disciplina prevista in materia di gestione della cassa vincolata, ed in particolare all'osservanza degli artt. 180 comma 3, lettera d), 185, comma 2, lettera i) e 187, comma 3-ter del TUEL (come da ultimo modificati dal D.L. n. 60/2024 convertito con modificazioni con legge n.95/2024), ai sensi dei quali resta confermato il vincolo (di competenza e di cassa) per le entrate derivanti da trasferimenti e da prestiti, oltre che al rispetto dei principi contabili di cui al paragrafo 10.1 e seg. dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;

- adottare i necessari accorgimenti operativi, amministrativi e contabili per ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria e la connessa spesa per interessi passivi;

- implementare procedure strutturate e tempestive di recupero dei residui attivi di cui ai Titolo 3, anche mediante il potenziamento dell'attività di sollecito e l'eventuale ricorso a strumenti esterni di riscossione; il monitoraggio continuo dei tempi di incasso e degli scostamenti rispetto alle previsioni; il costante aggiornamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in coerenza con l'andamento effettivo delle riscossioni;

- conformarsi all'osservanza della disciplina prevista dal principio contabile di cui al par. 3.3 e di cui all'esempio 5 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 ai fini di una corretta determinazione a consuntivo del FCDE nei futuri esercizi finanziari;

b) all'Organo di revisione:

- di vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia delle procedure di riscossione dell'ente locale, verificandone la corretta attuazione e il tempestivo recupero delle entrate;

DISPONE, infine

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale, nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Desana (VC), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 29 settembre 2026.

Il Relatore

Dott. Massimiliano Carnia



MASSIMILIANO
CARNIA
CORTE DEI
CONTI
01.10.2026
10:15:18
GMT+02:00

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO



ANTONIO
ATTANASIO
02.10.2026
19:28:17
GMT+02:00

Depositato in Segreteria il **5 ottobre 2026**

Il Funzionario Preposto

Margherita Ragonese

